



# FlaicaLazio

Politiche attive per il lavoro e misure di sostegno ai disoccupati in vigore dal 1 maggio 2015

NASpI

# **DIS-COLL**

# **ASDI**

# Contratto di Ricollocazione

# Patto di servizio

Naspi	pag. 2	Compendio
Dis-Coll	pag. 8	a cura della
Asdi	pag. 10	Segreteria Regionale
Contratto di Ricollocazione	pag. 11	
Patto di Servizio	pag. 12	

# **NASpl**

## <u>Destinatari</u>

- Dipendenti del settore privato escluso quello agricolo;
- Soci/dipendenti da cooperative;
- Apprendisti
- Dipendenti a tempo determinato della pubblica amministrazione

N.B.: non è possibile chiedere la NASpl se la cessazione del rapporto è avvenuta a seguito di licenziamento collettivo con diritto all'indennità di mobilità.

## Causali

- licenziamento, anche per motivi disciplinari;
- scadenza del contratto a termine;
- risoluzione consensuale sottoscritta presso la Direzione Territoriale del Lavoro, anche con l'accettazione dell'offerta economica da parte del datore di lavoro;
- dimissioni durante il periodo di maternità, convalidate presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro;
- dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, mobbing, comportamento ingiurioso del superiore, demansionamento -anche a seguito di cessione di ramo di azienda-, trasferimento ad altra sede distante oltre 50 Km. dalla residenza del lavoratore e non raggiungibile entro 80 minuti con mezzi pubblici)

N.B.: Nelle dimissioni per giusta causa, alla domanda di NASpI deve essere allegata la documentazione da cui risulti almeno la volontà di "difendersi in giudizio" (diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze, o altro documento idoneo), con l'impegno a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Laddove l'esito del contenzioso dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa, l'Inps potrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di NASpl, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore licenziato che ha percepito l'indennità.

## Requisiti

Aver accreditato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti.

Per il calcolo dei 4 anni si considerano neutri i periodi di cig, aspetttive politiche e sindacali, i periodi di lavoro all'estero in Paesi non convenzionati.

Aver maturato almeno **30** giornate effettive di lavoro nei 12 mesi precedenti, a prescindere dal minimale contributivo.

N.B.: Per il lavoro domestico il requisito si ottiene se nell'ultimo anno sono state prestate un minimo di 120 ore in cinque settimane (24x5). Per il calcolo dei 12 mesi si considerano neutri i periodi di malattia, aspettativa politica o sindacale e di CIG.P

## **Decorrenza**

La domanda deve essere presentata all'INPS in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione.

# Durata

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

Per l'anno 2015, per i soli lavoratori stagionali del turismo, i periodi precedenti di aspi e mini-aspi non si calcolano fino al raggiungimento del massimo di 6 mesi di NASpl.

# Calcolo e misura

La NASpI si calcola sulla retribuzione lorda degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane lavorate e moltiplicata per il numero 4,33. Se la retribuzione mensile così calcolata non supera (nel 2015) l'importo di 1.195 euro, la NASpI è pari al 75%; se superiore, si aggiunge il 25% dell'eccedenza, fino all'importo massimo di euro 1.300 euro (nel 2015).

L'indennità si riduce del 3% per cento ogni mese a decorrere dal quarto.

## Condizioni

Stato di disoccupazione involontaria.

Rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità (DID) direttamente all'Inps nella domanda di NASpI, o presentandosi di persona al Centro per l'Impiego, oppure inviandola allo stesso tramite pec.

Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, tesi alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

## **Decadenza**

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:

- a) perdita dello stato di disoccupazione;
- b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza comunicare entro 30 giorni all'Inps il reddito derivante;
- c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza comunicare entro 30 giorni all' Inps il reddito derivante;
- d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto di opzione per fruire della NASpI;
- f) rifiuto di un'offerta di lavoro entro un raggio di 50 km. o raggiungibile in meno di 80 minuti dalla residenza del lavoratore.

# Contribuzione figurativa

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione lorda mensile fino ad un massimo 1.820 euro. Essa è integralmente valida ai fini dell'anzianità contributiva, ma è neutralizzabile ai fini del calcolo, qualora sia inferiore alla media della retribuzione pensionabile ottenuta non considerando tale retribuzione.

# Compatibilità.

1). Con il rapporto di lavoro subordinato.

Mantiene il diritto alla percezione della NASpI il lavoratore rioccupato con contratto di lavoro subordinato che produce un reddito annuale inferiore a 8.000 euro. In tal caso, l'indennità viene ridotta dell'80% del reddito prodotto rapportato al periodo dell'inizio del rapporto con il termine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Per mantenere il diritto è necessario comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il

reddito annuo previsto e che il datore di lavoro non sia lo stesso che ha operato il licenziamento o impresa ad esso collegata, neppure se utilizzato attraverso agenzia di somministrazione.

Se il reddito annuale è superiore ad 8.000 euro, decade dalla NASpI, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non superi i 6 mesi durante i quali la prestazione viene sospesa e riattivata d'ufficio e che a tal fine è inilfluente l'eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Anche II lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato parttime, il cui reddito sia inferiore ad 8.000 euro all'anno, ha diritto a percepire la NASpI, ridotta dell'80% del reddito prodotto rapportato al periodo dell'inizio del rapporto con il termine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.

Pure il compenso per il servizio civile è cumulabile alle stesse condizioni con la percezione della NASpl.

La contribuzione versata è utile per il diritto e la durata della NASpl, ma non per l'accredito contributivo.

## 2). Con lavoro accessorio

Durante la percezione della NASpI, è possibile prestare attività di lavoro occasionale (voucher) entro il limite di 3.000 euro netti all'anno (inteso dal 1 gennaio al 31 dicembre), corrispondenti a 4.000 euro lordi, senza alcuna riduzione dell'indennità.

Superato il tetto dei 3.000 euro netti l'anno e fino a 7.000 euro netti, corrispondenti a 9.333 lordi, la prestazione sarà ridotta dell'80% del guadagno, rapportato al periodo dell'inizio del rapporto con il termine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della prestazione accessoria o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpl, il compenso derivante dalla predetta attività.

# 3). Con lavoro intermittente

- a) con obbligo di risposta alla chiamata e indennità di disponibilità. La percezione della NASpl, è compatibile alle stesse condizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, ovvero non spetta per i periodi non lavorati per i quali percepisce l'indennità di disponibilità.
- b) senza obbligo di risposta alla chiamata e senza indennità di disponibilità.

La percezione della NASpl resta sospesa per le sole giornate lavorative, se il reddito da lavoro prodotto non supera gli 8.000 euro all'anno. In tal caso il lavoratore deve comunicare entro 30 giorni dalla rioccupazione il reddito annuo previsto e l'Inps ridurrà la NASpl con le stesse regole del rapporto di lavoro subordinato.

# 4. Con lavoro all'estero

a) In Paesi comunitari o non comunitari convenzionati.

Il lavoratore disoccupato mantiene la NASpl se si iscrive al collocamento dello Stato in cui si reca non essendo più a disposizione del Centro per l'Impiego italiano. Se trova lavoro, decade dalla NASpl.

Se ha già un contratto di lavoro, la NASpI resta sospesa per un massimo di 6 mesi restando iscritto al Centro per l'Impiego italiano. Se rientra prima, l'indennità viene riattivata a condizione che non abbia chiesto prestazione simile allo Stato estero.

Se il contratto di lavoro viene stipulato in Italia, si applica la normativa italiana.

b) In Paesi non comunitari e non convenzionati

Se il percettore si reca all'estero con un contratto di lavoro la Naspi viene sospesa per sei mesi e poi decade. Se si reca all'Estero per esigenze di cura o di assistenza a familiari mantiene l'indennità se presenta idonea documentazione. Per turismo, mantiene ugualmente l'indennità.

# 5) Con attività lavorativa autonoma o di impresa individuale

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un'attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o parasubordinata dalla quale ricavi un reddito inferiore agli 8.000 euro annui, deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tal caso, la NASpI viene ridotta di un importo par all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi deve fornire all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Se l'attività lavorativa è coincidente con la percezione della NASpI oltre il primo anno, entro il 31 gennaio del secondo, il lavoratore deve comunicare all'Inps il reddito presunto con il modello NASpI Com.

# Incentivo all'autoimprenditorialità

Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all'Assegno per il Nucleo Familiare.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

## **DIS-COLL**

#### <u>Destinatari</u>

Collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (aliquota Inps 30,72%), in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

L'indennità non spetta ai pensionati, ai titolari di partita IVA, amministratori e sindaci.

## Requisiti

Essere <u>già iscritti</u> come disoccupati al Centro per l'impiego al momento della domanda;

Risultare <u>versati</u> almeno tre mesi di contribuzione nell'anno 2014, oltre ad almeno in mese nel 2015 (per il 2015 il guadagno minimo deve essere di 647,83 euro).

N.B. Per la DIS-COLL non vige il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.

# **Decorrenza**

La domanda deve essere presentata in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione.

La DIS-COLL spetta a decorrere dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione.

# <u>Durata</u>

La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio 2014 alla data di cessazione del rapporto, con un massimo di 6 mesi.

Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

# Calcolo e misura

La DIS-COLL è calcolata sul reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati negli anni 2014 e 2015,

diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi, che formano così l'importo del reddito medio mensile.

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.195 euro, incrementata del 25% del reddito medio mensile superiore a 1.195 euro.

L'indennità non può superare l'importo massimo di 1.300 euro mensile e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

# N.B. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi

# Condizioni

L'erogazione della DIS-COLL è condizionata dalla permanenza dello stato di disoccupazione e dalla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti, tesi alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.

## **Decadenza**

In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. Se il contratto non supera i cinque giorni la DIS-COLL è sospesa d'ufficio e riprende al termine del periodo di sospensione.

Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore ad 4.800 euro , deve comunicare all'INPS entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo che prevede di trarne

La DIS-COLL è ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Il benficiario esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare entro il 31 marzo dell'anno successivo all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

# **ASDI**

## Destinatari

Disoccupati in stato di bisogno, con priorità (nel primo anno) per lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni o ultracinquantenni con indicatore ISEE non superiore a 5.000 euro.

# Condizioni

Il percettore deve aderire ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro.

## Importo e durata

L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi.

L'importo è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con apposito decreto.

# Compatibilità.

I redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con lo stesso decreto innanzi citato.

#### CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

## <u>Destinatari</u>

Percettori di NASpI di durata superiore a 4 mesi.

## **Procedura**

Definizione del livello di occupabilità da parte del Centro per l'impiego per stabilire l'importo dell'indennità di partecipazione da spendere presso le strutture pubbliche o private accreditate dalla Regione.

## Importo e durata

L'importo medio è di 1.500 euro, aumentabile in funzione della complessità del profilo occupazionale. Sarà corrisposto direttamente all'agenzia prescelta solo ad occupazione trovata.

L'assegno di ricollocazione è esente da tasse e contributi.

In coincidenza con la durata della ricerca resta sospeso il patto di servizio.

# <u>Decadenza</u>

L'assegno di ricollocazione decade:

- nel caso in cui il disoccupato non partecipi alle iniziative di ricerca e riqualificazione;
- se rifiuta senza giustificato motivo una congrua offerta di lavoro;
- Quando termina lo stato di disoccupazione.

#### IL PATTO DI SERVIZIO

## **Natura**

E' un **accordo** tra il disoccupato e l'Agenzia del Lavoro che definisce i servizi e le azioni finalizzate a rafforzare le competenze ed aiutare il disoccupato a trovare al più presto una nuova occupazione.

Il patto di servizio è proposto a tutti i beneficiari di ammortizzatori sociali presso il Centro per l'Impiego.

## Condizioni

La sottoscrizione del patto di servizio è condizione indispensabile per accedere alle prestazioni economiche.

Il patto di servizio prevede l'obbligo di partecipazione ad un corso di formazione. Se il corso è già stato individuato nel patto, è obbligatorio presentarsi alla data e nel luogo previsti e frequentare regolarmente. Se il disoccupato intende individuare direttamente un corso di formazione, il patto indicherà una scadenza massima entro la quale presentare al Centro per l'Impiego la documentazione relativa (attestato di frequenza, iscrizione, ecc.).

La frequenza è regolare quando si partecipa ad almeno l'80% del monte ore complessivo del corso. In caso contrario si perde il diritto alle prestazioni economiche.

# <u>Eccezioni</u>

La frequenza del corso può essere sospesa nel caso di assistenza a familiari o per congedo parentale. Al termine dell'impedimento, rivive l'obbligo di frequenza.

E' esonerato dalla frequenza del corso chi svolge attività lavorativa di durata pari o superiore a 20 giorni consecutivi iniziata prima della scadenza massima indicata nel patto di servizio per lo svolgimento del corso di formazione; se l'attività lavorativa è inferiore a 20 gg. non c'è esonero, ma si proroga la scadenza del corso in misura pari ai giorni lavorati.

Sono esonerati anche i lavoratori che raggiungono il diritto a pensione entro un anno dal licenziamento ed i disabili iscritti negli elenchi provinciali del collocamento mirato.